

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 giugno 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2015, n. 10.
LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 8.		Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici eser- cizi. (15R00314) Pag. 27
Riconoscimento della specificità della Provin- cia del Verbano-Cusio-Ossola. (15R00294) Pag. 1		
LEGGE REGIONALE 14 maggio 2015, n. 9.		REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Legge finanziaria per l'anno 2015. (15R00311) Pag. 1		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2015, n. 038/Pres.
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2015, n. 10.		Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'in- centivo a favore dell'associazione Progetto Mu- sica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dall'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", emanato con decre- to del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 49. (15R00235) Pag. 28
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. (15R00312)..... Pag. 7		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 045/Pres.
REGIONE LIGURIA		Regolamento di modifica al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi ele- menti identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'ar- ticolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 9/2009, emanato con DPRg. 068/2013. (15R00236)..... Pag. 30
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 41.		
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015. (15R00209) Pag. 10		
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		
LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 2015, n. 3.		
Istituzione di una Convenzione per la rifor- ma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige. (15R00313) Pag. 25		



REGIONE EMILIA-ROMAGNA			
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2.			
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015. (15R00304)	<i>Pag.</i> 31		
REGIONE TOSCANA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 16/R.			
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"). (15R00165)...	<i>Pag.</i> 35		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 18/R.			
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42"). (15R00166) ..	<i>Pag.</i> 37		
LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 23.			
Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004. (15R00215).....	<i>Pag.</i> 38		
		REGIONE LAZIO	
		LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 24.	
		Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009. (15R00216).....	
			<i>Pag.</i> 41
		REGIONE LAZIO	
		LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 18.	
		Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017. (15R00121).....	
			<i>Pag.</i> 42
		REGOLAMENTO 29 dicembre 2014, n. 30.	
		Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (15R00136).....	
			<i>Pag.</i> 46
		REGIONE ABRUZZO	
		LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 4.	
		Sostituzione dell'art.14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n.1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti). (15R00248).....	
			<i>Pag.</i> 46
		LEGGE REGIONALE 10 marzo 2015, n. 5.	
		Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale. (15R00249).....	
			<i>Pag.</i> 47



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 8.

Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 20 aprile 2015 supplemento ordinario n. 2)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della specificità della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

1. La Regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'art. 8, comma 3, dello statuto della Regione Piemonte, riconosce la specificità della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri.

2. La Regione riconosce alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 52, secondo periodo, della legge n. 56/2014.

3. In virtù del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione conferisce alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola ulteriori funzioni oltre a quelle fondamentali di cui all'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014.

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. La legislazione regionale di riordino delle funzioni provinciali conferisce alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola competenze amministrative, funzioni e relative risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, definendone le modalità di esercizio.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 aprile 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

15R00294

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2015, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 18 maggio 2015 supplemento ordinario n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I


DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).



Art. 2.

Finanziamento del Programma operativo regionale FSE 2014-2020

1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) FSE per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 130.843.500,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2021.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FSE 2014-2020 come da allegato B della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel programma operativo.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa 147238 denominato «Contributi per il cofinanziamento regionale delle azioni previste dal regolamento Cee 1303/2013 finanziate dal FSE POR 2014/2020». Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 12.750.000,00 per l'esercizio 2015, euro 21.600.000,00 per l'esercizio 2016 ed euro 20.479.461,00 per l'esercizio 2017.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi, fino al 2021, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

Art. 3.

Finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2014-2020

1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) FESR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 144.876.711,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2022.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR 2014-2020, come da allegato C della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma operativo.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato C del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Fondo di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma operativo FESR 2014/2020». Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 2.723.682,17 per l'esercizio 2015, euro 22.921.828,50 per l'esercizio 2016 ed euro 23.253.806,40 per l'esercizio 2017.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A19002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi fino al 2022, vincolando la quota corrispondente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF disponibile.

5. La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi precedenti può con provvedimento amministrativo essere ripartita tra i capitoli di spesa appositamente istituiti per la contabilizzazione delle risorse del POR FESR 2014-2020.

6. La giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare, a titolo di anticipazione, l'utilizzo da parte dell'organismo intermedio regionale delle eventuali indisponibilità di cassa, fatto salvo il successivo reintegro.

Art. 4.

Disposizioni relative all'ospedale di Verduno

1. Al fine di completare la costruzione del nuovo ospedale di Verduno, l'Azienda sanitaria locale (ASL) CN 2 provvede nel proprio bilancio alla copertura finanziaria dell'opera tramite i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio.

2. Nelle more dell'acquisizione dei proventi di cui al comma 1, la giunta regionale a valere sulle risorse disponibili nei limiti degli stanziamenti di bilancio è autorizzata ad anticipare all'ASL CN 2 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.

Art. 5.


Interventi di tutela dell'assetto idrogeologico

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma, 4, secondo paragrafo della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), i fondi non ancora assegnati e quelli da assegnare con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 possono essere destinati anche alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano conseguenti a eventi alluvionali e per interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico del predetto territorio.

Art. 6.

Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione, attraverso la loro alienazione, permuta



o attribuzione in uso ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). A tal fine la Regione individua i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da inserire nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come riportato nell'allegato *D* della presente legge.

2. Nell'ambito del Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, sono ulteriormente individuati all'allegato *D* sub 1, i beni immobili per i quali avviare le procedure di valorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1/2015 e all'allegato *D* sub 2 i beni immobili per i quali viene prevista esclusivamente la possibilità di attribuzione in uso ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1/2015, atteso il loro particolare interesse.

3. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Sono ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni anche i beni attualmente destinati a fini istituzionali di cui si possa prevedere il venir meno della condizione. L'intervenuta disponibilità dei beni a seguito del cessare della destinazione a fini istituzionali è accertata con successivo provvedimento della giunta regionale.

4. Qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la giunta regionale procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica avviando il procedimento di variante di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I termini di cui al comma 7-*bis* dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono ridotti a metà.

Art. 7.

Differimento dei termini e remissione

1. Il differimento dei termini di pagamento dei tributi regionali, ovvero la remissione in termini, determinati da circostanze non prevedibili ed in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) per quanto applicabili, sono disposti dalla giunta regionale con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente.

Art. 8.

Restituzione dei fondi da parte di Arpea

1. I fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 500.000,00 sono versati alla Regione ed introitati

nella UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato «Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali».

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in spesa nella UPB A17052 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 al capitolo n. 268645 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste).

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa n. 268645, ai sensi del comma 2, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

Art. 9.

Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile

1. La Regione, nel rispetto del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime *de minimis* al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli impegni agroambientali conclusi nel 2014 nel quadro del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del nuovo PSR in corso di valutazione da parte della Commissione europea.

2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che nell'anno 2014 hanno concluso il periodo di attuazione di impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013.

3. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione per unità di superficie soggetta all'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.


4. La giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma.

5. All'eventuale spesa si provvede con le risorse già trasferite ad Arpea per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzate.

6. I fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione ed introitati nella UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato «Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali».

7. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella UPB A17102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1.

8. Le somme iscritte nella UPB A17102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.



Art. 10.

Prestazioni straordinarie

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Capo II

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Accesso ai luoghi e diffida amministrativa*). — 1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contat-

to con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'applicazione della diffida amministrativa può essere estesa ad altri settori, non espressamente richiamati nel presente comma, da specifiche leggi regionali di settore.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

6. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

7. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

8. Gli enti competenti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie) individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.»

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto il seguente comma:


«5-bis. La giunta regionale adotta lo statuto di cui al precedente comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello statuto.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'art. 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

4-ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4-bis, comporta l'applicazione dell'art. 25.»

3. Al comma 1-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2000 le parole «entro il 31.03.2015» sono sostituite dalle seguenti «entro i termini previsti dall'art. 8, comma 5-bis».



Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23

1. Alla lettera *g-bis*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), dopo le parole «tributaria e finanziaria») sono aggiunte le seguenti «, l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.».

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2003 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2003 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1.».

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le unioni montane di comuni di cui all'art. 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla giunta regionale stessa.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

1. Il comma 2 dell'art. 36-*quinquies* della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

«2. L'organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla giunta regionale, di questi uno è designato dalla giunta regionale, uno dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della giunta e del Consiglio regionale.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 36-*quinquies* della legge regionale n. 23/2008 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00, si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.».

2. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2008 è soppresso.

3. Al primo periodo del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2008 le parole «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 6» ed il secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2008 è soppresso.

4. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2008 le parole «di cui ai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 6, 7 e 8».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22

1. L'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Misure a favore delle agenzie formative*). —
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, utilizza le risorse del Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.a. per supportare le agenzie formative nell'attuale fase di crisi economico-produttiva e per procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, anche attraverso contributi a fondo perduto e l'utilizzo di fondi rotativi sia di finanziamento sia di garanzia.

2. L'utilizzabilità dei fondi di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l'indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di



concessione dei contributi ed i tempi di verifica dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1.

3. La gestione dei fondi è affidata, con apposito contratto, a Finpiemonte S.p.a. nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) la parola «massimo» è sostituita dalle seguenti «per la stipulazione di un contratto di finanziamento».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), dopo le parole «dell'offerta turistica», sono inserite le seguenti «l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3

1. Dopo il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è aggiunto il seguente:

«2-bis. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed è controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2015, le parole «dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti «del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'art. 10, comma 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2-ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

2-quater. Le sanzioni di cui al comma 2-bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Disposizioni transitorie in materia di istruzione

1. Per l'anno 2015 si applica il Piano triennale di interventi per gli anni 2012-14 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 (legge regionale n. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487 (Ulteriore modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR 29 dicembre 2011, n. 142-50340 e modificato con DCR 11 novembre 2014, n. 14-36707) con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 maggio 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

15R00311



LEGGE REGIONALE 15 maggio 2015, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1
al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 19 del 18 maggio 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A, integrato dall'allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza e in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2015.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A, integrato dall'allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza ed in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2015.

4. Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2015, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2015.

5. Nelle more della determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle province e del riordino delle medesime funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), è determinata in euro 40 milioni.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) - (allegato A).

Art. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa (allegato A).

Art. 5.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa (allegato A).

Art. 6.

Accordi di programma

1. È approvato il fondo di cui all'unità previsionale di base (UPB) A11062 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB A11011 e A11012.

2. La giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 8.

Fondi speciali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 7/2001, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015 dei seguenti fondi:

a) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali», individuato nella UPB A11011;



b) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo», individuato nella UPB A11012.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 9.

Fondi per la reinscrizione di residui perenti

1. Sono approvati all'interno delle UPB A11011 e A11012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 10.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 450.000.000,00 ed è iscritto nella UPB A11011.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 11.

Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014

1. Il disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, determinato in euro 328.490.000,00 è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 secondo la seguente sequenza temporale: euro 19.300.000,00 nell'anno 2015, euro 53.700.000,00 nell'anno 2016 e euro 255.490.000,00 nell'anno 2017.

2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013), è stimato in euro 663.175.804,28 e viene riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 come indicato in allegato alla presente legge (allegato C).

Art. 12.

Parziale assorbimento del disavanzo allargato e riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. Per il parziale assorbimento del disavanzo allargato evidenziato nel giudizio di parificazione della Corte dei conti relativo al rendiconto 2013 della Regione e stabilito nella successiva legge regionale n. 18/2014, sono costituiti e finanziati tre fondi denominati rispettivamente «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente»,

«Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale» e «Fondo di riequilibrio finanziario».

2. Il «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente» è costituito per euro 191.958.516,28 nella UPB A11011. Il «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale» è costituito per euro 48.457.030,92 nella UPB A11012. Entrambi i fondi trovano voce di finanziamento in apposito capitolo di entrata di nuova costituzione al titolo I, per recupero dell'evasione della tassa automobilistica. I fondi possono essere utilizzati dalla giunta regionale al solo scopo di disporre l'incremento dei capitoli di spesa necessario al riconoscimento di debiti della Regione maturati entro la data del 31 dicembre 2013:

a) per il piano di rientro dei debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerente ai servizi di trasporto pubblico su gomma e di trasporto ferroviario regionale, di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al netto delle correlate risorse assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al medesimo articolo di legge;

b) per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui al comma 4;

c) per l'iscrizione in bilancio di stanziamenti necessari al riconoscimento di residui debiti, di cui al comma 5.

3. Il «Fondo di riequilibrio finanziario» è costituito con stanziamento pari a zero ed è incrementato con provvedimento della giunta regionale per un importo corrispondente a quanto accertato sul capitolo di nuova istituzione in entrate per tutti gli incassi provenienti dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»), per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione, per rimborso di debiti assunti dalla gestione commissariale ed il cui pagamento è stato anticipato dalla Regione Piemonte. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere su tale fondo.

4. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'elenco allegato E, per un totale pari a euro 2.335.677,13, il cui finanziamento è disposto a valere sul «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge



n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente» di cui al comma 2 e di cui all'elenco allegato *F* per euro 374.578,14, il cui finanziamento è disposto a valere sul «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale» di cui al comma 2.

5. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'allegato *G*, maturati fuori bilancio, per un totale pari a euro 57.589.474,51, il cui finanziamento è disposto a valere sul «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente» di cui al comma 2 e di cui all'allegato *H*, maturati fuori bilancio, per un totale pari a euro 48.082.452,78, il cui finanziamento è disposto a valere sul «Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale» di cui al comma 2.

6. Sempre al fine del parziale assorbimento del disavanzo allargato di cui al comma 1, lo stanziamento a valere sul fondo denominato «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente (legge regionale n. 7/2001)», iscritto nella UPB A11011, è incrementato per euro 11.143.188,16 e lo stanziamento a valere sul fondo denominato «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di investimento (legge regionale n. 7/2001)», iscritto nella UPB A11012, è incrementato per euro 62.970.316,20. Tali incrementi trovano voce di finanziamento nel capitolo di entrata di nuova costituzione al titolo I, per recupero dell'evasione della tassa automobilistica di cui al comma 2.

7. Per l'iscrizione in bilancio, di cui all'allegato I, degli stanziamenti necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nuovi capitoli di spesa.

Art. 13.

Variazioni compensative

1. Per gli anni finanziari 2015-2017 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) occorre compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui all'interno delle UPB A11041, A11042 e A11043;

b) occorre spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dall'art. 24, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2001.

2. La giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di na-

tura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con provvedimento amministrativo della giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa UPB.

3. Al fine di incrementare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dei fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati, la giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative anche tra capitoli di spesa appartenenti a diverse UPB.

4. La giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

Art. 14.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15.

Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile

1. Per l'acquisto di autoveicoli, da utilizzare per le attività di protezione civile, è autorizzata per l'anno finanziario 2015 la spesa di euro 200.000,00.

2. L'UPB A18002 è integrata con lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno 2015, da iscriversi su un capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

3. La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata da prelievo di pari ammontare dalla UPB A11011.

Art. 16.


Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, allegato alla presente legge (allegato *B*).

Art. 17.

Nota informativa strumenti finanziari derivati

1. È approvato l'allegato *D* denominato «Nota informativa operazioni di finanza derivata (Swap)», ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 maggio 2015

CHIAMPARINO

15R00312

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 41.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 2.

*Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27
(Disposizioni in materia di usi civici).*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «perizia asseverata rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale» sono sostituite dalle seguenti: «perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale».

Art. 3.

*Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).*

1. Il comma 10-bis dell'articolo 31 della legge regionale n. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«10-bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:

- a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
- b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
- c) tutela ambiente e parchi;
- d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
- e) politiche sociali.

La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all'importo massimo dell'80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.».

Art. 4.


Autotutela tributaria

1. In attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il potere di annullamento o di rinuncia all'imposizione fiscale, per gli atti emanati dalla Regione, spetta alla struttura regionale competente per gli accertamenti tributari o all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo.

2. Il potere di cui al comma 1 si esercita, su istanza di parte o d'ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) pagamento d'imposta regolarmente eseguito;
- f) errori materiali del contribuente che non hanno inciso sul pagamento del tributo;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata;
- h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

3. Il potere di annullamento o di rinuncia all'imposizione fiscale è esercitato esclusivamente nei limiti di cui al presente articolo.



Art. 5.

Modifica alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale).

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge regionale n. 23/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-*ter*. Per gli enti che hanno subito danni a seguito di eccezionali eventi meteorologici il finanziamento, tramite il Fondo di cui al comma 1, di progetti di investimento per il ripristino delle attività non è soggetto alla richiesta di presentazione di polizze fidejussorie.»

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. I beni mobili ed immobili che hanno usufruito di finanziamenti o cofinanziamenti nell'ambito di progetti approvati dall'Unione europea sono, in considerazione della strategicità di tali progetti, funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.

2-*ter*. Qualora la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante il trasferimento della proprietà di beni del gestore che cessa dal servizio, il relativo valore di cessione da riconoscere a quest'ultimo è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata; tale quota costituisce un contributo a favore del soggetto acquirente che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.

2-*quater*. Laddove la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante la locazione o l'affitto da parte del gestore che cessa dal servizio, il relativo canone è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, tenuto conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata.»

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Tale restituzione è determinata al netto della quota di contribuzione pubblica imputata a conto economico secondo il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce.»

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.»

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui all'articolo 25, comma 1-*bis*, è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo.»

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.»

7. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «devono essere accantonate» sono inserite le seguenti: «, in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL); le lettere *f*) e *i-quater*) sono abrogate.

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Servizi del SIIR*). — 1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell'ottica della costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità.

2. La Giunta regionale, tramite il Piano operativo annuale di cui all'articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso.»

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di cui all'articolo 4».

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

5. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Programmazione e linee di indirizzo)».



6. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti.»

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, sentiti gli enti appartenenti al SIIR, adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR mediante approvazione di un Piano operativo annuale che indica le linee di indirizzo alla società consortile Liguria Digitale S.c.p.a. di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e gli obiettivi operativi per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete".»

8. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

9. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.c.p.a. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale S.c.p.a.

3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con la società consortile Liguria Digitale S.c.p.a. tramite apposito disciplinare.

4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti dalla società Consortile Liguria Digitale S.c.p.a. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.»

10. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

11. Gli articoli 5, 8, e 12 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Società Datasiel» sono sostituite dalle seguenti: «Liguria Digitale S.c.p.a.» e le parole: «senza oneri relativi alla procedura» sono soppresse; dopo le parole: «e i soggetti appartenenti al SIIR» sono inserite le seguenti: «e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.c.p.a.».

13. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Partecipo, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui all'articolo 4 sulla base di un criterio di riparto condiviso all'interno del Piano operativo annuale di cui all'articolo 9.»

Art. 8.

Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

1. In attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «i volumi, le superfici» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva»;

prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 è inserita la seguente:

«0a) le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari od all'edificio nonché il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga l'originaria destinazione d'uso e non siano interessate le parti strutturali dell'edificio;»;

la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è abrogata; l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13» (*Mutamenti di destinazione d'uso*). —

1. Costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie:

a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;

b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;

c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;

d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;



e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;

f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;

g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.

2. È sempre ammesso il passaggio all'interno di una delle categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all'altra all'interno della stessa categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell'ambiente.

3. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento.»;

al comma 6 dell'articolo 19 le parole: «al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta,» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio comunale e»;

la rubrica dell'articolo 21-*bis* (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) è sostituita dalla seguente: «(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA)»;

prima del comma 1 dell'articolo 21-*bis* sono inseriti i seguenti:

«01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 7, ivi comprese le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o dell'edificio ed i frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato progettuale e dall'attestazione del tecnico abilitato della conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti

edilizi nonché alla normativa in materia antisismica ed a quella sul rendimento energetico nell'edilizia. Tale comunicazione, ove integrata con la comunicazione di fine lavori e dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è inoltrata tempestivamente dall'Amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o difformità, irroga le pertinenti sanzioni.

03. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 01 comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»;

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21-*bis* è abrogata;

alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21-*bis*, le parole: «sempreché non comportante alterazione della volumetria dell'edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell'edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 0 1»;

al comma 3 dell'articolo 21-*bis* la parola «b),» è soppressa;

al comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: «assoggettati a» sono inserite le seguenti: «comunicazione di inizio dei lavori e a»;

alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23, le parole: «aumento delle unità immobiliari o» sono soppresse;

al comma 2 dell'articolo 25, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e non concretanti variazioni essenziali nonché» e dopo le parole: «purché attestate» sono inserite le seguenti: «con apposito elaborato grafico»;

al comma 16 dell'articolo 31, le parole: «del competente organo comunale» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta comunale»;

dopo il comma 6 dell'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*) e comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive mo-



dificazioni e integrazioni e dell'articolo 36 della presente legge è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.»;

dopo il comma 2 dell'articolo 39, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 7, comma 2, lettera 0a), qualora comportanti un aumento della superficie calpestabile, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.»;

ai commi 1 e 5 dell'articolo 43, la parola: «b),» è soppressa;

alla fine della lettera d) del comma 2 dell'articolo 67, sono aggiunte le seguenti parole: «e quelli con altezza interna superiore a 2, 10 metri destinati ad accogliere solo impianti tecnologici»;

al comma 3 dell'articolo 67, le parole: «30 per cento della S.A.» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento della S.A.», le parole: «20 per cento per la parte di S.A.» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento per la parte di S.A.» e alla fine della lettera b) sono inserite le seguenti parole: «e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle aree urbanizzate»;

alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le opere per il riassetto idraulico ed idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate i cui costi siano a carico degli enti pubblici territoriali.»;

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito di ogni Direzione Centrale o Dipartimento della Giunta regionale sono incaricati, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, uno o più dipendenti regionali che svolgono la funzione di referenti del consegnatario, coadiuvandolo per ogni questione relativa ai beni mobili in dotazione alle Strutture facenti parte della Direzione o del Dipartimento di riferimento. Qualora non si provveda alla nomina di detti referenti la responsabilità per la gestione dei beni mobili assegnati è del Direttore generale preposto alla Direzione o al Dipartimento.».

2. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sulla base delle indicazioni della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il canone o comunque il corrispettivo annuo non sia superiore ad euro 10.000,00, negli altri casi provvede la Giunta regionale.».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2011, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2011 sono aggiunte le seguenti parole: «e propone azioni alle singole strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di semplificazione».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2011, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni anno e predispose semestralmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.».

4. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2011, sono aggiunte le seguenti parole: «utilizzando il Blog "Semplificazione trasparente"».

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2011, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

6. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2011, sono aggiunte le seguenti parole: «anche attraverso l'azione svolta dal tavolo tecnico per la semplificazione, di cui all'articolo 17».



7. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2011, è sostituito dal seguente:

«2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante il tavolo tecnico per la semplificazione, istituito dalla Giunta regionale che prevede la partecipazione delle associazioni di categoria di volta in volta interessate.»

8. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 13/2011, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Contenuti del programma di semplificazione). — 1. Il programma di cui all'articolo 16, coordinato con l'Agenda normativa, di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, comma 1, lettera e), deve essere coerente con la strategia nazionale prevista dall'Agenda Digitale e recepire quanto indicato nell'Agenda per la Semplificazione 2015 - 2017 di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»

9. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 13/2011 è abrogato.

10. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 13/2011 è abrogato.

11. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale n. 13/2011 è abrogato.

12. L'articolo 25 della legge regionale n. 13/2011 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 14, comma 2, il Comitato d'ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai presidenti delle province.

4-ter. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 14, comma 2, ai fini delle determinazioni del Comitato d'ambito, sono attribuiti, in base alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi: 20 per cento Regione e 80 per cento tutti gli altri componenti.»

Art. 13.

Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali

1. Le liste circoscrizionali di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate:

a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.

2. Le liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate da almeno 1.500 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione.

3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. L'organo amministrativo del Consorzio o Società consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a maggioranza assoluta.»

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «possono aderire gli enti» è inserita la seguente: «pubblici».

3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettera a),».

4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/2014 successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche delle altre società» sono sostituite dalle seguenti: «anche di altre società».



5. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2014 successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica) è abrogata a far data dal 1° gennaio 2015.».

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997).

1. L'articolo 9 della legge regionale 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Sanzioni). — 1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 che contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito prevista:

a) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per la gestione dei presidi senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio del medesimo o di altro presidio per un periodo di tre anni;

b) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per l'ampliamento, trasformazione, diversa utilizzazione di presidi o di parti di essi senza la prevista autorizzazione;

c) da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro per lo svolgimento di attività in mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione;

d) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per ogni posto letto soprannumerario in presidi extraospedalieri rispetto a quelli indicati nell'autorizzazione;

e) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l'accertamento di carenze nella cura e nell'assistenza dei pazienti o degli ospiti;

f) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l'accertamento di carenze igienico-sanitarie che possano determinare condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza dei pazienti, degli ospiti e degli operatori o per la salubrità della struttura;

g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per omessa comunicazione di modifiche degli elementi di cui all'atto autorizzativo previsto all'articolo 4.

2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il Comune attiva le procedure di sospensione o di

revoca dell'autorizzazione. La durata del provvedimento di sospensione varia da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comunicati alla Regione, all'Agenzia Sanitaria Regionale e all'ASL competente contestualmente alla loro adozione.

5. Le violazioni di cui alla presente legge sono inoltre oggetto di segnalazione all'ordine e/o collegio professionale di appartenenza del trasgressore.

6. Sulla base degli esiti dei controlli di cui agli articoli 17 e 18, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 o di difformità dei requisiti rispetto all'attività autorizzata e/o accreditata, il Sindaco assegna ai rappresentanti legali dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 un congruo termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate. Il mancato adempimento entro tale termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro.

7. Qualora il numero degli utenti inseriti nella struttura sia inferiore ai posti autorizzati, gli standard e i minutaggi di assistenza previsti dall'articolo 4 dovranno essere riparametrati in rapporto agli effettivi inserimenti.».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006).

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, fino alla conclusione delle stesse;».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo l'applicazione delle misure di contenimento della spesa per incarichi previste dalle normative regionali finanziarie».



3. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della struttura competente in materia di gare e contratti» sono sostituite dalle seguenti: «nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione di valutazione delle offerte espleta».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «competente in materia di gare e contratti» sono sostituite dalle seguenti: «nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1».

Art. 18.

Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante

1. La Regione, quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 8.

2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi della vigente normativa.

4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata. La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni. Le centrali di committenza di cui ai commi 8 e 9 costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione alle gare per i lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende. In relazione alle gare per i lavori relativi al patrimonio edilizio di competenza dell'Agenda regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria) di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenda regionale per i servizi educativi e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti strutture dell'ARSEL si configurano come articolazioni strumentali della SUA, sulla base di apposita convenzione tra quest'ultima ed il predetto ente.

6. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire l'allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge



n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 9, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima.

7. L'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 6, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali.

8. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per le Aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale provvede la centrale di committenza di cui all'articolo 62-bis della legge regionale n. 41/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la quale può delegare all'uopo il Consorzio Energia Liguria o può avvalersene quale supporto tecnico.

9. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale

al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui al medesimo articolo 29. Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, la struttura competente in materia di gare e contratti, nonché la SUA e le centrali di committenza di cui al presente articolo, con esclusione di quelle istituite presso le società in house regionali, possono sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché dell'ottimale organizzazione della SUA, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonché l'attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime.


12. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.»



2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. La struttura regionale competente in materia di VIA può, per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o chiarimenti, entro il termine di cui al comma 1-*bis*, al proponente che li deposita entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine.».

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell'istanza alla struttura regionale competente in materia di VIA. Entro e non oltre sette giorni da tale data il proponente, a propria cura e spese, effettua la pubblicazione del relativo avviso in un quotidiano a diffusione nazionale o regionale.

La pubblicazione nel sito web della Regione deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.».

4. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2» e le parole: «nel termine di quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)). Qualora l'istanza risulti incompleta, il responsabile del procedimento richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.».

6. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, può richiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 11, comma 2, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta, che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.».

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel termine di trenta giorni, di cui all'articolo 11, comma 3, il proponente può chiedere al responsabile del procedimento di modificare gli elaborati presentati, da depositare entro un termine massimo di quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del medesimo per giustificati motivi.».

8. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento ovvero presentate dal proponente.».

9. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui all'Allegato 1, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, ovvero nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto.».

10. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

11. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al proponente.».

Art. 20.

Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio).

1. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «affari giuridici in materia ambientale»



sono soppresse e dopo le parole: «programmi ambientali», sono inserite le seguenti: «tutela della risorsa idrica».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*d-bis*) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996;».

2. Dopo la lettera *d-ter*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*d-quater*) all'esercizio delle funzioni già in capo all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

Art. 22.

Interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

1. L'articolo 42, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferito anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, essendo riferite al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui alla legge regionale n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative).

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«*Art. 2-bis (Concertazione istituzionale e partecipazione).* — 11. È istituito un tavolo di coordinamento tra la Regione Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate, finalizzato alla definizione di linee guida uniformi in relazione a quanto disposto dagli

articoli 13 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché al monitoraggio della loro applicazione.

2. La Regione sensibilizza gli enti locali territoriali alla costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di consultazione finalizzati a formulare proposte, indirizzi e orientamenti interpretativi in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, anche attraverso il metodo della concertazione istituzionale, mediante forme di partecipazione dei cittadini con disabilità e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La Regione Liguria effettua un monitoraggio annuale/biennale al fine della verifica degli adempimenti di legge, relativi alla quota vincolata del 10 per cento di cui al comma 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 può rappresentare elemento ostativo a finanziamenti della Regione.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«*Art. 9-bis (Coabitazione sociale).* — 1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce deboli della popolazione residente quale forma di risposta integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali.

2. Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di carattere economico.

3. L'individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di ubicazione dell'alloggio.

4. Nell'ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari (ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a progetti di coabitazione sociale.

5. Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP.

6. Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti l'alloggio e/o l'impegno formale del soggetto



proponente il progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli occupanti.».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi).

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dello stesso» sono inserite le seguenti: «, ovvero, nel caso in cui il proprietario dell'immobile non gestisca la struttura, con i proventi derivanti dalla locazione dell'immobile stesso».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il proprietario inoltra apposita richiesta da presentarsi una sola volta ed entro il termine di cinque anni a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale è stabilita la documentazione tecnica ed economico-finanziaria idonea a comprovare, per la copertura dei costi degli interventi edilizi di riqualificazione di cui al comma 1, l'insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione alberghiera dello stesso ovvero, nel caso in cui il proprietario dell'immobile non gestisca la struttura, dei proventi derivanti dalla locazione dell'immobile.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari).

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «agli interventi sul patrimonio edilizio» fino a: «in zone sismiche» sono sostituite dalle seguenti: «sopraelevazione e sul patrimonio edilizio esistenti individuati nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis, soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio di attività (DIA) obbligatoria, fermo restando anche per gli interventi ammissibili con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il rispetto della normativa statale in materia di norme per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Per tutti gli interventi soggetti a SCIA trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, la Provincia esegue controlli a campione.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Resta fermo il ricorso al Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e

successive modificazioni e integrazioni per i casi di mancato rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione sismica entro il termine ivi richiamato.».

Art. 27.

Modifica all'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

1. Il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. Nei presidi derivanti dall'accorpamento di più stabilimenti, il dirigente medico di Presidio ospedaliero coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per coloro che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l'equiparazione ad un direttore di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'ultimo versamento nel bilancio della Regione dei contributi di cui all'articolo 18.».

Art. 29.

Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale

1. Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica) convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale, direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigenza. Le predette figure dirigenziali generali confluiscono nella dotazione organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino e revisione, la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n. 97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente affidati a soggetti collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l'assunzione di personale esterno a



tempo determinato, a personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale.

2. La collocazione all'interno della dotazione organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali facenti capo alla dirigenza generale, comporta l'avvio di un processo di riordino e revisione organizzativa dei maggiori servizi e funzioni posti a carico della struttura amministrativa facente capo alla Giunta Regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.

3. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di cui ai commi 1 e 2, rimane preclusa l'istituzione delle strutture complesse, ai sensi del vigente CCNL per l'area separata della dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono affidate all'esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, già selezionati in base ai criteri di cui all'articolo 24, comma 4, della medesima legge, se dirigenti a tempo indeterminato della Regione, hanno la facoltà di acconsentire o meno al mutamento del titolo giuridico del rapporto di lavoro di diritto privato, trasformandolo sulla base delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso di assenso, in via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di graduazione delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto dal trattamento economico onnicomprensivo fisso e variabile in essere per ciascun dirigente generale al momento dell'entrata in vigore della presente legge il trattamento tabellare, che resta a carico del bilancio della Regione, la restante quota del trattamento retributivo a carico del fondo della dirigenza è ripartita nello 0,85 a titolo di retribuzione di posizione e, fatti salvi, per ciascuno di essi, gli effetti individuali del sistema di valutazione, nello 0,15 a titolo di retribuzione teorica minima di risultato.

5. Sino all'approvazione dei criteri di graduazione delle nuove posizioni dirigenziali complesse e comunque

non oltre il 31 dicembre 2015, restano confermati gli incarichi dirigenziali e le attribuzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero complessivo delle direzioni centrali e dei dipartimenti generali, inclusa la segreteria generale, non può superare il tetto massimo di otto.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria).

1. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 8-ter della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«6-quater. Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale e di Vice Segreterie generali di cui all'articolo 23-bis, comma 1, divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigenza. Le medesime figure dirigenziali generali di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettere a) e b), confluiscono nella dotazione organica della dirigenza di cui all'allegato B. In conseguenza del processo di riordino e revisione, la dotazione organica di cui all'allegato B, pur divenuta comprensiva delle strutture dirigenziali generali, non è incrementata e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente affidati a soggetti esterni e collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l'assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.

6-quinquies. La collocazione all'interno della dotazione organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali facenti capo alla dirigenza generale comporta l'avvio di un processo di riordino e revisione organizzativa degli accresciuti servizi e funzioni posti a carico della struttura amministrativa servente l'Assemblea Legislativa, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, pur te-



nuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1-bis, e tenuto conto che le strutture complesse assumono direttamente la responsabilità relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base dell'articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che alle figure di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera c), corrisponde la posizione di Ufficio.»

2. Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati i commi 2 e 4 dell'articolo 8-ter della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» del comma 6-bis e l'ultimo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo.

3. Alla fine del comma 5-undecies dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«A tal fine, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di cui ai all'articolo 8-ter, commi 6-quater e 6-quinquies, rimane preclusa l'istituzione delle strutture complesse, ai sensi del vigente CCNL per l'area separata della dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono affidate all'esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.»

4. Al comma 5-octiesdecies dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «In vigenza dei limiti previsti dal d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010».

5. Alla lettera c) del comma 5-octiesdecies dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «derivante da obblighi normativi» sono inserite le seguenti: «o promesse da organi costituzionali dello Stato».

6. Dopo il comma 5-octiesdecies dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

«5-noviesdecies. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-ter, commi 6-quater e 6-quinquies, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettere a) e b), già selezionati in base alle procedure previste dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 24, se dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, hanno la facoltà di acconsentire o meno al mutamento del titolo giuridico del rappor-

to di lavoro di diritto privato, trasformandolo sulla base delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso di assenso, in via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di graduazione delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto dal trattamento economico omnicomprensivo fisso e variabile in essere per ciascun dirigente generale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni il trattamento tabellare, che resta a carico del bilancio del Consiglio regionale, la restante quota del trattamento retributivo a carico del fondo della dirigenza è ripartita nello 0,85 a titolo di retribuzione di posizione e, fatti salvi, per ciascuno di essi, gli effetti individuali del sistema di valutazione, nello 0,15 a titolo di retribuzione teorica minima di risultato.»

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 33/2014, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Norma transitoria). — 1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti norme sulla composizione dei medesimi».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei comuni, della Città Metropolitana di Genova e delle province, anche in forma associata o per delega alle unioni di comuni ovvero altre forme associative, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, di polizia metropolitana e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale.»

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2008, è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle unioni di comuni o forme associative comunque denominate, alle province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.»



3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 31/2008, è sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco Metropolitano di Genova, i presidenti delle province, i presidenti delle unioni dei comuni e i sindaci dei Comuni referenti delle forme associative definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.»

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31/2008, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di strutture di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale, metropolitana e provinciale, anche mediante l'assegnazione di proprio personale in regime di convenzione e disciplinando le modalità organizzative dei servizi di polizia locale.»

5. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 31/2008, è sostituita dalla seguente:

«*f*) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'Unione delle province italiane (UPI) e dal comandante della polizia metropolitana di Genova o da suo delegato.»

6. Il primo alinea del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 31/2008, è sostituito dal seguente:

«1. I corpi di polizia provinciale e il corpo della polizia metropolitana di Genova sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:».

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di non interrompere l'erogazione di servizi o l'attuazione di progetti comunitari, nelle more dell'approvazione delle leggi regionali che provvedano al riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province con l'individuazione dell'eventuale ente subentrante, dal 1° gennaio 2015 le province possono prorogare i contratti di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e per i quali sussista un finanziamento comunitario, statale o regionale.

2. Il Programma Triennale 2012 - 2014 di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 42/2006, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

3. I comuni provvedono ad adeguare i piani urbanistici vigenti o in corso di approvazione ai contenuti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 16/2008 così come sostituito dall'articolo 8 della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, la disciplina contenuta nell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16/2008 come sostituito dalla presente legge trova diretta ed immediata applicazione. Fino all'adeguamento dei vigenti piani urbanistici comunali continuano ad operare le eventuali diverse previsioni ivi contenute.

4. Il contributo straordinario, previsto dall'articolo 38, comma 6-*bis*, della legge regionale n. 16/2008 come inserito dall'articolo 8 della presente legge, trova applicazione relativamente ai procedimenti, indicati nel medesimo comma di variante urbanistica o di deroga attivati mediante deliberazione del Consiglio comunale assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni per i quali la Conferenza dei Servizi referente è stata convocata in data successiva al giorno di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, si applica a decorrere dalla X legislatura.

6. In attesa della completa attuazione del Titolo II, Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni nonché della revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, la Giunta regionale, nel caso di aree a pericolosità idrogeologica non oggetto di adeguata copertura normativa nell'ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, stabilisce una disciplina di tutela e di gestione del territorio, coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento, finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di rischio, laddove ne verifichi la necessità in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire le condizioni di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma, garantendo un'adeguata pubblicità partecipativa ed individuando eventuali regimi di salvaguardia.

7. Dalla entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla Polizia provinciale della Provincia di Genova, la stessa si intende denominata, in tutte le disposizioni dell'ordinamento regionale che disciplinano le funzioni di polizia provinciale, Polizia Metropolitana di Genova.


Art. 34.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera *c bis*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e conservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);

b) l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003));



c) il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni);

d) i commi 10-bis 1 e 10-ter dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

e) l'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 14 (Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla Centrale regionale di acquisto);

f) l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

g) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);

h) il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali);

i) l'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013);

j) l'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013));

k) l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale);

l) l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni);

m) l'articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014);

n) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)).

Art. 35.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2014

BURLANDO

(Omissis).

15R00209

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 2015, n. 3.

Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2
al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 17/I-II del 28 aprile 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Istituzione e compiti

1. Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:

a) una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo;



b) una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti — secondo le modalità previste dal regolamento — anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione;

c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Il documento definitivo è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 103 dello statuto di autonomia. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.

Art. 2.

Composizione

1. La Convenzione ha trentatré componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:

a) quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni;

b) due componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi;

c) cinque persone, esperte di diritto, scelte secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza e sulla base di un curriculum specialistico, nominate dal Consiglio provinciale;

d) otto componenti, rappresentanti della società civile. Sono eletti tra i cento privati cittadini e private cittadine che compongono il «forum» di cui all'art. 5, comma 2;

e) dodici componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica.

2. Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.

3. La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell'ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.

4. La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.

5. La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Con-

venzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.

Art. 3.

Modalità di funzionamento della Convenzione

1. La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.

2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.

3. I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.

Art. 4.

Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. L'ufficio di presidenza della Convenzione si incontra regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e li informa sullo stato dei lavori della Convenzione. Inoltre si svolge un continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.


Art. 5.

Coordinamento e partecipazione

1. Enti pubblici e privati cittadini, associazioni — anche non riconosciute — e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. Cento privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato «forum», che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al «forum» possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige con più di sedici anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'art. 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, comma 2.

3. Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della pro-



vincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.

4. La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.

5. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.

6. Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 6.

Durata dei lavori

1. La Convenzione ha una durata massima di dodici mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale. La Convenzione può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.

2. Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 aprile 2015

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

15R00313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 aprile 2015, n. 10.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II
del 28 aprile 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 449 del 14 aprile 2015;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato *A* al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015».

Art. 2.

1. L'art. 27 dell'allegato *A* al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie*). — 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 7 ottobre 2016 alle presenti disposizioni. Entro il 1° ottobre 2015 deve essere depositato presso il comune di appartenenza il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2015

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

15R00314



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2015, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dall’articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 49.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 6, comma 137, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il quale prevede che «nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l’Associazione Progetto Musica di Staranzano, l’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l’art. 6, comma 138, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale «l’incentivo di cui al comma 137 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all’inizio dell’esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139. L’erogazione della rimanente quota dell’incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139 e comunque successivamente all’approvazione del rendiconto dell’impiego del contributo assegnato nell’esercizio precedente»;

Visto l’art. 6, comma 139, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché sono fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 25 marzo 2014, n. 049/Pres., recante «Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)»;

Visto, altresì, il proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0107/Pres., recante «Regolamento di modifica al Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano

per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)»;

Visto il «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2015, n. 251;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)”» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2015

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo a favore dell’Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all’attività dell’Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dall’art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 49.

Art. 1 modifica al titolo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 2 modifica all’art. 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 3 modifica all’art. 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014



Art. 4 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 5 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 6 modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

Art. 7 entrata in vigore

Art. 1.

Modifica al titolo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014 n. 49 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dall'art. 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), le parole: «a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività» sono sostituite dalle seguenti parole: «per il sostegno del soggetto gestore dell'attività».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. All'alinea 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, dopo le parole: «legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)» sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),» e le parole: «previsto dall'art. 6, comma 137, della medesima legge, a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano, di seguito denominata soggetto beneficiario, per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra» sono sostituite dalle seguenti parole: «a favore del soggetto gestore dell'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato «soggetto beneficiario», previsto dal comma 137 dell'art. 6 della medesima legge, modificato dall'art. 6, comma 49, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015),».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 49/2014 è sostituito dal seguente comma:

«1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1. copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2. eventuale certificazione della spesa.

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000:

1. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000:

1. elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.».

Art. 5.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alla manifestazione».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 49/2014, è aggiunta la seguente:

«i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

15R00235



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 045/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 9/2009, emanato con DPRReg. 068/2013.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)», emanato con proprio decreto 8 aprile 2013 n. 068/Pres;

Preso atto che nel corso del primo anno di applicazione del regolamento sono state segnalate all'ufficio regionale competente alcune criticità, sia di tipo formale che di tipo sostanziale;

Visto che il gruppo di lavoro, costituito da alcuni componenti del Comitato tecnico per la polizia locale che ha seguito la elaborazione del suddetto regolamento, ha valutato le problematiche emerse, ritenendo di accoglierne alcune ed ha predisposto, a tal fine, una proposta di modifica del regolamento e dei suoi allegati;

Atteso che il Comitato, nella seduta del 16 giugno 2014, ha approvato le modifiche proposte dal gruppo di lavoro, in quanto ha rilevato la necessità di apportare delle migliorie al regolamento ed ai suoi allegati, al fine di offrire delle soluzioni che siano il più idoneo possibile a garantire il comfort e la protezione degli operatori della polizia locale e, nel contempo, assicurino il minor costo economico possibile per gli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2009 del 31 ottobre 2014 di approvazione in via preliminare del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con D.P.Reg 68/2013»;

Acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 19 novembre 2014 e della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 gennaio 2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 13 febbraio 2015 di approvazione in via definitiva del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con D.P.Reg 068/2013»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con D.P.Reg 068/2013» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00236



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 94 del 30 aprile 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l'anno 2015.

Art. 2.

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati «confidi») di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)).

2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell'assemblea.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico).

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole «la quota» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo».

2. Il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

«8. Le convenzioni disciplinano:

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7-bis potranno svolgere;

b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.»

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al



rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'art. 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.

3-quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3-bis e 3-ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'art. 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.

3-quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 4, dall'art. 15, commi 2 e 3, dall'art. 16 e dall'art. 16-bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «da ammettere a finanziamento» sono inserite le seguenti: «ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole «interventi indifferibili ed urgenti» sono inserite le seguenti: «nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente: «b) il Revisore unico.».

3. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

«7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.».

4. Ai commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola «Collegio» è sostituita dalle seguenti: «Revisore unico».

5. Al comma 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole «ai componenti del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «al Revisore unico».

6. Al comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole «Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore unico».


Art. 7.

Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28.

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole «negli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole «otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni».

3. Al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), le parole: «dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015».



Art. 8.

Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico

1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.

3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

Art. 9.

Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell'evento alluvionale verificatosi dal

9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.

2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.

3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nel valore massimo ivi previsto.

4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.

Art. 10.

Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana.

1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'art. 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell'opera.


Art. 11.

Norme transitorie sul Consiglio delle autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'art. 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'art. 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:

a) il Sindaco della Città metropolitana;



b) i presidenti delle Province;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

Art. 12.

Applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

1. In attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.»

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola «laurea» sono aggiunte le seguenti: «e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica».

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola «professionale» è sostituita dalle seguenti: «pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita».

5. Le selezioni pubbliche di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo art. 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.

Art. 14.

Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali

1. Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall'art. 21, comma secondo della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) relativi alle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 è stabilito il termine del 30 aprile 2015.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), è abrogato.

2. Il comma 1 bis dell'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.

3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'art. 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 aprile 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00304



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 16/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 7 - Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2009

Art. 8 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 27 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 gennaio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 2 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 83;

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana dalla fine del 2006 utilizza per lo svolgimento delle procedure di gara il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START), che nel tempo è stato diffuso anche tra le stazioni appaltanti del territorio regionale;

2. l'evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare le leggi sulla "spending review" hanno confermato il favore del legislatore statale sia per le modalità aggregate delle gare pubbliche, sia - in alternativa - per le modalità telematiche delle stesse procedure allo scopo di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e concorrenza;

3. in base all'esperienza maturata in questi anni si apportano alcune circoscritte modifiche al d.p.g.r. 79/R/2009 allo scopo di adeguare lo stesso alle esigenze emerse nell'utilizzo del sistema;

4. a seguito al crescente utilizzo del sistema anche da parte della amministrazioni locali è emersa la necessità di omogeneizzare le modalità di utilizzazione del sistema stesso mediante l'adozione di regole unitarie stabilite dall'amministrazione regionale. Sono pertanto modificate in tal senso alcune disposizioni del d.p.g.r. 79/R/2009;


5. occorre dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente regolamento al fine di evitare incertezze in rapporto all'applicazione delle disposizioni del regolamento stesso da parte delle stazioni appaltanti;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro") sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e le procedure di affidamento dei contratti esclusi di cui all'articolo 27 dello stesso d.lgs. 163/2006";



2. Dopo la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009 è inserita la seguente:

“*n bis*) registrazione: la procedura con cui l'operatore economico inserisce i propri dati identificativi nel sistema e a seguito della quale vengono associati all'operatore economico i codici di accesso necessari per l'identificazione;”.

3. La lettera *o*) del comma 1 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“*o*) identificazione: la procedura che consente l'accesso sicuro al sistema telematico di negoziazione mediante l'utilizzo dei codici di accesso;”

4. La lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“*p*) indirizzario: l'elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico di cui all'articolo 5;”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 le parole “sistemi delle singole amministrazioni” sono sostituite dalla seguenti: “sistemi da parte delle amministrazioni”.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 la parola “singole” è soppressa.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2009 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009 le parole “dalle amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2009 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10.

Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti di norma con modalità telematica attraverso il sistema START e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario, per la determina-

zione e l'esecuzione della prestazione può essere fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.

2. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti sono tenuti a utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro della documentazione di gara.

3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni telematiche di documenti fra il concorrente e l'amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse in una apposita sezione del sistema all'interno dell'area ad accesso riservato, con le modalità definite nelle norme tecniche di funzionamento di cui all'articolo 8. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto. L'amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

5. Le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 5 del d.lgs. 163/2006 sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.

6. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell'ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all'utente sulla base della procedura di identificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *o*) e si intendono compiute nell'orario e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema telematico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.”.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12.

Accesso al sistema (art. 47 l.r. 38/2007)

1. L'accesso all'area riservata del sistema è consentita solamente a seguito della procedura di identificazione.”.



Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

Indirizzario (art. 47 l.r. 38/2007)

1. L'indirizzario è costituito dall'elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico e consente di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte tramite il sistema telematico START per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione nel sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.

3. Agli operatori economici registrati nel sistema, che hanno indicato le categorie merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invia una segnalazione in occasione dell'avvio di nuove procedure, mediante bando o avviso, per le medesime categorie.”

Art. 7.

Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 18 le parole “20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “40.000 euro”.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 2015

ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 18/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 25 febbraio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 25 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 6 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare adozione dello schema di regolamento con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 22 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 15 gennaio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 99;

15R00165



Considerato quanto segue:

1. per quanto riguarda l'introduzione della definizione del termine "accessori" dei mezzi di pernottamento che stazionano nelle strutture ricettive su aree all'aperto, la finalità è quella di evitare le incertezze interpretative che si sono manifestate in sede di applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni locali; con tale definizione si traspone nel dettato normativo quanto già argomentato con la circolare della Giunta regionale adottata con del. n. 313 del 16 aprile 2014.

2. per quanto riguarda la modifica in merito alla soppressione di alcuni vincoli relativamente alle categorie di soggetti che possono essere ospitate nei rifugi escursionistici, la finalità è quella di favorire la diffusione di tali strutture, anche in relazione alla valorizzazione del percorso toscano della Via Francigena, recentemente inaugurato;

3. di accogliere il parere della terza commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 25 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Accessori dei mezzi di pernottamento

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimuovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 febbraio 2015

ROSSI

15R00166

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 23.

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della l.r. 74/2004

Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 74/2004

Art. 3 - Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004

Art. 4 - Modifiche all'art. 5 della l.r. 74/2004

Art. 5 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 74/2004

Art. 6 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 74/2004

Art. 7 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 74/2004

Art. 8 - Modifiche all'art. 11 della l.r. 74/2004

Art. 9 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 74/2004

Art. 10 - Inserimento dell'art. 14-bis nella l.r. 74/2004

Art. 11 - Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004

Art. 12 - Entrata in vigore


PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, comma quarto, e l'art. 122 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 74/2004, in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia, il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;

2. L'art. 2 dell'allegato 4 del d.lgs. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni l'affissione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni;

3. Il comma 501 dell'art. 1 della l. 190/2014, modificando il comma 1 dell'art. 5 della l. 165/2004, ha disposto che "le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio";

4. In seguito all'introduzione del voto di preferenza all'interno della l.r. 51/2014, è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste con importi comunque inferiori a quelli previsti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);

5. I commi 2 e 3 dell'art. 21 della l. 108/1968, nello stabilire la divisione delle spese fra Stato e Regione nel caso di coincidenza, rispettivamente, di elezioni regionali con le elezioni comunali e di elezioni regionali con le elezioni politiche, presuppongono un medesimo ufficio elettorale che adempie allo svolgimento di entrambe le consultazioni;

6. Anche in osservanza dell'art. 7, comma 1, del d.l. 98/2012 convertito dalla l. 111/2011, la Regione, ove possibile, indice le elezioni regionali lo stesso giorno che lo Stato stabilisce per le elezioni comunali o politiche, anche al fine di conseguire risparmi di spesa come previsto dal comma 501 dell'art. 1 della l. 190/2014;

7. Nei comuni in cui si svolgono elezioni comunali o politiche e regionali resta ferma la disciplina di cui alla l. 95/1989;

8. Nei comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali, si vuole favorire la nomina di scrutatori degli uffici elettorali di sezione degli idonei a tale ufficio ed iscritti nel relativo albo, che si trovano in stato di disoccupazione o in condizioni di disagio;

9. L'art. 10 della presente legge inserisce l'articolo 14-bis nella l.r. 74/2004 in svolgimento delle competenze legislative regionali residuali, dal momento che tutti gli oggetti che non rientrano nel sistema di elezione possono essere riconducibili alla competenza residuale della Regione, con l'effetto per questa di essere soggetta ai soli limiti generali annoverati dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione; l'art. 10 detta, inoltre, nuovi criteri di scelta degli scrutatori senza interferire sulle competenze stabilite dall'art. 6 della l. 95/1989;

10. In considerazione della necessità di applicazione immediata delle nuove norme, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 74/2004

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), sono aggiunte le seguenti: "per una data non oltre i sessanta giorni



successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma primo, della Costituzione)".

2. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. 74/2004, dopo le parole: "stabilisce il numero" sono aggiunte le seguenti: "minimo e".

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 74/2004

1. Nel secondo periodo della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 3 della l.r. 74/2004 le parole: "previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

2. La lettera *d*) del comma 3 dell'art. 3 della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente:

"*d*) in entrambi i casi di cui all'art. 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell'ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l'espressione."

Art. 3.

Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004

1. Alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 74/2004

1. Al numero 1 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 74/2004 le parole: "previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero" sono soppresse.

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 le parole: "un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di candidati".

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 74/2004 le parole: "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo".

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 74/2004 le parole: "e il simbolo" sono soppresse.

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 8 è soppresa.

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 74/2004 le parole: "delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni".

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 74/2004 le parole: "ai gruppi e alle coalizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle coalizioni e ai gruppi di".

Art. 9.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 74/2004


1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00."

2. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura."

3. Al comma 4 dell'art. 14 della l.r. 74/2004 le parole: "1,2 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 euro".



4. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:

“5-bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.”

Art. 10.

Inserimento dell'art. 14-bis nella l.r. 74/2004

1. Dopo l'art. 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis (*Criteri di scelta degli scrutatori*). — 1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ‘Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro’ in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'art. 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).”

Art. 11.

Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004

1. La rubrica del capo II della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente: “Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali”.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2015

(*Omissis*)

15R00215

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 24.

Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato quanto segue:

1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in



materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell’Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell’opposizione), ha stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull’esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall’Ufficio di presidenza;

2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione definendo direttamente con legge, al fine di garantire l’unicità della fonte normativa, le modalità per l’attuazione del sopracitato criterio che resta confermato;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell’art. 49-bis della l.r. 1/2009

1. L’art. 49-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:

“Art. 49-bis (Criteri prioritari di selezione del personale). — 1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’art. 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale in servizio presso le segreterie di cui al comma 1, alla data di scadenza del quinquennio della legislatura e non appartenente al ruolo regionale.

3. L’elenco reca per ogni nominativo:

- a) dati anagrafici;
- b) titoli di studio;
- c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;
- d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;
- e) ulteriori esperienze lavorative;
- f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall’interessato.

4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all’interno dell’elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis, e della normativa statale ivi richiamata.

5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.

6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l’elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.”

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2015

(Omissis)

15R00216

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 18.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 - supplemento n. 4 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni varie

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (allegato n. 1).

2. Sono approvati, rispettivamente, in 38.663.867.141,53 euro, in 31.834.521.494,31 euro e in 31.835.172.995,93 euro per il triennio 2015-2017 in termini di competenza,



nonché in 41.688.878.759,41 euro per l'esercizio finanziario 2015 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione.

3. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n. 2).

4. Sono approvati, rispettivamente, in 38.663.867.141,53 euro, in 31.834.521.494,31 euro e in 31.835.172.995,93 euro per il triennio 2015-2017 in termini di competenza, nonché in 41.688.878.759,41 euro per l'esercizio finanziario 2015 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

5. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 si compone:

a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2015-2017 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 1);

b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2015-2017 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 2);

c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2015-2017 (allegato n. 3);

d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2015-2017 (allegato n. 4);

e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2015-2017 (allegato n. 5);

f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 6);

g) del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato n. 7);

h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato n. 8);

i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015 (allegato n. 9);

l) del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato n. 10);

m) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 11);

n) dell'elenco concernente le spese obbligatorie (allegato n. 12);

o) dell'elenco concernente le spese impreviste (allegato n. 13);

p) della nota integrativa (allegato n. 14);

q) dell'elenco concernente le missioni ed i programmi nei quali sono ricomprese le spese per le quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento (allegato n. 15);

r) dell'elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2015 (allegato n. 16).

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 di cui al comma 5, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

b) il «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate ed in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;

c) l'assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali competenti.

7. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 «Fondo di riserva» e 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti» dello stato di previsione della spesa sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie con uno stanziamento pari a 55.967.414,83 euro per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, 57.047.577,00 euro per l'anno 2016 ed 56.519.219,51 euro per l'anno 2017;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste con uno stanziamento pari a 5.000.000,00 euro per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, ed 6.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa con uno stanziamento pari a 3.474.073.229,95 euro per l'anno 2015;

d) il fondo speciale per le spese di parte corrente con uno stanziamento pari a 10.000.000,00 euro per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, 12.000.000,00 euro per l'anno 2016 e 12.000.000,00 euro per l'anno 2017;

e) il fondo speciale per le spese in conto capitale con uno stanziamento pari a 6.000.000,00 euro per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, e 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017.

8. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11, nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti» dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per i residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 50.000.000,00 euro e 50.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento per i residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 200.000.000,00



euro e 200.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per i residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 125.000.000,00 euro, e il fondo per il pagamento per i residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 125.000.000,00 euro. Per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa è, altresì, iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti» dello stato di previsione della spesa il fondo per la riduzione del debito con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 1.849.958,40 euro.

9. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti» dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti a carico della Regione, con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari ad 9.000.000,00 euro e 10.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale a carico della Regione con uno stanziamento per l'anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 7.000.000,00 euro e 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti relative ad assegnazioni vincolate, con uno stanziamento, per l'anno 2015, pari a 15.000.000,00 euro in termini di competenza ed a 10.000.000,00 euro in termini di cassa ed il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale relative ad assegnazioni vincolate con uno stanziamento, per l'anno 2015, pari a 15.000.000,00 euro in termini di competenza ed a 10.000.000,00 euro in termini di cassa.

10. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti» dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, per l'anno 2015, pari a 6.000.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, e pari a 7.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, ed il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale con uno stanziamento, per l'anno 2015, pari a 6.000.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, e pari a 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017.

11. In materia di perenzione amministrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

12. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, per l'anno 2015, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è stabilito, in termini di competenza e cassa, nel limite di 3.554.474.963,66 euro al netto delle operazioni effet-

tuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti. La contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 182.443.093,09 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate.

13. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

14. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

15. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione del bilancio regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il triennio 2015-2017 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all'elenco concernente le spese obbligatorie allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l'istruzione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) come modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 4 e 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

16. Nel corso dell'esercizio, le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e, per quanto non espressamente indicato nel suddetto decreto e nei relativi principi applicativi, secondo le modalità di cui ai commi 17 e 18.

17. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

a) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;



b) variazioni compensative fra i capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;

c) variazioni derivanti dall'attuazione di leggi regionali.

18. Ai sensi degli articoli 48 e 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, ad esclusione di quanto disposto per il fondo per le spese impreviste, con provvedimento amministrativo sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

a) variazioni compensative fra i capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

b) variazioni compensative fra i capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;

c) variazioni derivanti da prelievi dai fondi di riserva per il pagamento della perenzione amministrativa e delle perdite potenziali, dal fondo di riserva per la riduzione del debito, per il pagamento delle spese obbligatorie, per le autorizzazioni di cassa e per la reiscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, nonché dai fondi di riserva relativi ai cofinanziamenti regionali.

19. Ogni variazione al bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale.

20. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennali 2016-2017, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:

a) Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu;

b) Ente parco regionale dell'Appia antica;

c) Ente parco regionale dei Castelli Romani;

d) Ente parco naturale dei Monti Aurunci;

e) Ente parco naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

f) Ente parco naturale dei Monti Lucretili;

g) Ente parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

h) Ente riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;

i) Ente parco regionale Riviera di Ulisse;

l) Ente regionale Roma Natura;

m) Ente regionale Parco di Veio;

n) Ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico;

o) Ente parco naturale regionale Bracciano - Martignano;

p) Ente regionale per la protezione ambientale - ARPA Lazio;

q) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL;

r) Agenzia regionale per la mobilità - AREMOL;

s) Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse - ART;

t) Istituto regionale per le Ville Tuscolane - I.R.Vi.T.

21. Gli enti di cui al comma 20 sono tenuti ad apporre, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 22, 23 e 24, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

22. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.

23. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 21.

24. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 21 a 23 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

25. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:

a) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed ai sensi dell'art. 1, commi da 31 a 35 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;

b) ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112/2008, relativo al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

26. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2014

ZINGARETTI

(Omissis).

15R00121



REGOLAMENTO 29 dicembre 2014, n. 30.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 30 aprile 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 233, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002

Il comma 2 dell'art. 233 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, in misura non superiore al 8% delle vacanze stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all'interno dell'amministrazione.”

Art. 2.

Modifica all'Allegato “M-bis” al regolamento regionale n. 1/2002

All'Allegato “M-bis” del regolamento regionale n. 1/2002, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“ATTRIBUZIONE E CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE”

Il cambio di profilo professionale nell'ambito della medesima categoria professionale può avvenire, su richiesta dell'interessato, previo parere del dirigente di Area e del Direttore regionale della struttura di appartenenza, o su iniziativa dell'Amministrazione regionale.

Il cambio di profilo può avvenire solo successivamente ad una permanenza di almeno 24 mesi nel profilo professionale già posseduto e qualora sussistano le disponibilità nello specifico organico del profilo richiesto.

Il passaggio da un profilo all'altro all'interno della medesima categoria è subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dal nuovo profilo e dall'accertamento del possesso delle conoscenze culturali e professionali connesse con le nuove mansioni da svolgere da parte del Direttore della Direzione regionale di appartenenza in accordo con il Direttore regionale competente in materia di personale.”

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Presidente: ZINGARETTI

15R00136

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 4.

Sostituzione dell'art.14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n.1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 speciale dell'11 marzo 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del 10 febbraio 2015;

PROMULGA

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Art. 1.

Sostituzione dell'art. 14 della Legge Regionale n. 1/2015

1. L'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Modifiche alla legge regionale n. 45/2001 e disposizioni applicative). — 1. L'art. 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Composizione). — 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.



2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.»

2. L'art. 4 della legge regionale n. 45/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Durata*). — 1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.

3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.

4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.

6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'art. 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.»

3. L'art. 12 della legge regionale n. 45/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Indennità di funzione e rimborsi spese*). — 1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.»

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..

5. I componenti del Comitato uscente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato con l'indennità di funzione percepita prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

6. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

7. Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della legge regionale n. 45/2001.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 febbraio 2015

D'ALFONSO

15R00248

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2015, n. 5.

Suppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 speciale dell'11 marzo 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 20/3 del 24 febbraio 2015.

PROMULGA

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Art. 1.

Soppressione dell'Autorità dei Bacini

1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e assicurare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro).

Art. 2.

Commissario liquidatore

1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina.

2. Entro il medesimo termine il Commissario predisporre e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle sopresse Autorità.

3. Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3.

Riallocazione delle funzioni

1. La Regione Abruzzo, mediante il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale, fatte salve le funzioni relative al Bacino interregionale del Fiume Sangro, per le quali si procede con le modalità di cui al comma 2.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni svolte in precedenza dalle Autorità sopresse,

sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, ivi compresa apposita Intesa da stipularsi con la Regione Molise per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti già iscritti sul capitolo di spesa 5.01.019 - 151532 «Spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino» del bilancio regionale 2015 - 2017.

Art. 5.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sangro);

c) gli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 20 (Integrazione alla L.R. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

d) gli articoli 46 e 71 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)».

2. Sono altresì abrogate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con essa.

3. I riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo.

Art. 6.

Modifiche all'art. 1 della Legge Regionale n. 9/2011

1. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) le parole «, e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo



comma 19». Sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.».

Art. 7.

Modifiche alla L.R. 39/2014

1. Nel testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ovunque ricorra l'espressione «Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale» questa va sostituita con la locuzione «Direzione Generale della Regione».

Art. 8.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 2/2013

1. Il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 10.1.2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)», come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

«Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016.»

2. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)», come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, art. 39, comma 13;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 77/1999

1. All'art. 25 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 9/2000

1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale del 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

Art. 11.


Modifiche alla legge regionale n. 5/2008

1. Nel paragrafo «Il direttore dell'Agenzia» del punto 3.2.1.1. «L'Agenzia Sanitaria Regionale» dell'allegato documento di cui all'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), modificato con l'art. 25 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)», il periodo «Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute» è sostituito con il seguente: «Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare».

Art. 12.

Proroga contratti

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l'Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle proce-



dure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge determina un risparmio derivante dalla riduzione degli oneri gestionali e di funzionamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 14.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 Marzo 2015


D'ALFONSO

15R00249

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-024) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 6 2 0 *

€ 4,00

